



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1239

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

Il giorno **26 Luglio 2021** ad ore **13:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la recente legge provinciale n. 6 del 23 aprile 2021, recante “*Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici (...)*”, con l’articolo 3, è intervenuta a prevedere l’adozione a livello provinciale – in espressa attuazione dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – della disciplina delle cd. acque di prima pioggia e acque di lavaggio esterne: ciò mediante l’introduzione nel Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 26 gennaio 1987) del nuovo art. 18 bis “*Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne*”.

A livello statale, nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (“Norme in materia ambientale”, cd. Testo unico ambientale o Codice dell’ambiente), alla disciplina delle “*Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia*” è preposto il suddetto articolo 113, così rubricato.

In particolare, dopo aver incentrato i commi 1 e 2 sulle acque meteoriche di dilavamento, l’articolo 113 dedica alle acque di prima pioggia e acque di lavaggio delle aree esterne il successivo comma 3, demandando alle Regioni (ovvero Province autonome) di definire la disciplina de “*i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici*”.

Al fine di delimitare l’oggetto ed ambito della disciplina regionale prevista dai suddetti comma 1 e comma 3 dell’articolo 113, è necessario un inquadramento normativo delle acque meteoriche di dilavamento, nonché delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, sia in sé sia nella loro relazione con la tipologia “acque reflue industriali”. Tuttavia, mentre di queste ultime, le “*acque reflue industriali*”, il Codice dell’ambiente contiene una specifica definizione nell’articolo 74, comma 1, lettera h) (“*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*”) – così modificata nel 2008 dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 4 –, delle acque meteoriche il Codice dell’ambiente non riporta alcuna definizione: situazione questa che, nel tempo, ha impegnato la stessa Giurisprudenza a fornire ricostruzioni, non sempre univoche, del quadro normativo di riferimento per la disciplina in materia di acque meteoriche. Proprio da ultimo sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n. 11128 di data 23 marzo 2021), la quale – dopo aver svolto un *excursus* storico delle proprie posizioni susseguitesi negli anni e confermando un orientamento peraltro già espresso in precedenti pronunce – ha effettuato una netta distinzione tra, da una parte, le acque meteoriche disciplinate dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 e, dall’altra parte, quelle disciplinate dal comma 3 del medesimo articolo. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, il comma 3 dell’articolo 113 regola situazioni – diverse dalle prime e ritenute meritevoli di maggiore attenzione – di acque di origine sia naturale (acque di prima pioggia), che volontaria (acque di lavaggio di aree esterne), in cui la presenza di un pericolo di contaminazione richiede particolari accorgimenti (convogliamento e trattamento depurativo): in ragione di ciò, esse vengono ricondotte alle acque reflue industriali, in quanto acque

meteoriche che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento.

A livello provinciale, al fine di adottare, in espressa attuazione del suddetto comma 3 dell'articolo 113 del Codice dell'ambiente, una nuova disciplina delle acque di prima pioggia e di acque di lavaggio delle aree esterne – in sostituzione di quella risalente al 1987 contenuta nell'art. 14, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque (cd. PPRA) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987 –, la legge provinciale 6/2021 ha inserito nel Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti il nuovo articolo 18 bis.

Specificamente, il comma 1 del nuovo articolo 18 bis prevede che *“in attuazione dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Giunta provinciale individua i settori e le attività nei quali le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti sono convogliate e trattate in idonei impianti di depurazione, qualora sussista il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici”*. Riprendendo anche testualmente la previsione dell'articolo 113 del Codice dell'ambiente, il comma 1 attribuisce alla Giunta provinciale, con propria deliberazione, il compito di individuare i settori e le attività in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere convogliate e depurate, in considerazione del rischio collegato che con esse possano venir dilavate sostanze pericolose o, più genericamente, pregiudizievoli degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (obiettivi che in Provincia di Trento sono stabiliti, con riguardo a singoli corpi idrici, dal Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015 e di cui è iniziato l'iter di aggiornamento con deliberazione n. 2294 del 30 dicembre 2020).

Nel delimitare – ai fini dell'obbligo di cui al comma 1 di convogliare e trattare in idonei impianti di depurazione *“le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti da superfici scolanti”* – le situazioni in cui si verifica il rischio di dilavamento, il comma 2 dell'articolo 18 bis specifica che tale obbligo *“sussiste nei casi in cui nelle aree esterne sono effettuate le seguenti attività:*

a) lavorazioni o riparazioni meccaniche;

b) stoccaggio o lavorazione di rifiuti;

c) stoccaggio, lavorazione, travaso e distribuzione di sostanze pericolose, di oli combustibili, di carburanti, di presidi sanitari e fitosanitari”.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 bis spetta alla Giunta provinciale, con propria deliberazione, individuare le disposizioni attuative e di prima applicazione dell'art. 18 bis, tra cui *in primis* l'individuazione ai sensi del suddetto comma 1 dei *“settori e attività nei quali le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti sono convogliate e trattate in idonei impianti di depurazione”*.

Il comma 4 dell'articolo 18 bis lascia comunque all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, evidentemente in considerazione delle specificità delle situazioni in oggetto, la possibilità di *“determinare le quantità di acque di dilavamento, oltre a quelle di prima pioggia, da raccogliere e trattare nel rispetto di quanto previsto da questo articolo”*.

Infine il comma 5 dell'articolo 18 bis contiene una norma transitoria che, nel prevedere la disapplicazione della disciplina dell'articolo 14, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque a seguito dell'approvazione di questa deliberazione, attribuisce alla stessa deliberazione il compito di definire il termine per l'adeguamento alla nuova disciplina degli impianti già autorizzati, continuando nel frattempo essi ad esercitare lo scarico delle acque di dilavamento con le modalità previste dalle autorizzazioni in vigore.

Ai fini e ai sensi del suddetto articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e in particolare di quanto demandato dal comma 3 alla deliberazione di Giunta provinciale, è stato elaborato uno schema di disposizioni attuative e di prima applicazione della disciplina introdotta dallo stesso articolo 18 bis, riportate nell'allegato a questa deliberazione.

In particolare, il suddetto pacchetto di disposizioni prevede quanto segue.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione delle disposizioni attuative che disciplinano le acque di prima e di seconda pioggia e le acque di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti, attinenti ai settori e alle attività elencate nel comma 2. Tali settori e attività sono stati individuati in considerazione delle attività produttive e commerciali presenti nel territorio provinciale che, anche alla luce di un confronto con altre realtà regionali, presentano maggiori criticità in ragione delle sostanze trattate da un punto di vista qualitativo e quantitativo e in relazione all'esigenza di tutelare la qualità dei corpi idrici, qualora si effettuino le attività indicate nel comma 2 dell'articolo 18 bis.

L'articolo 2 fornisce una definizione dei concetti più rilevanti ai fini della disciplina in oggetto: tra essi spiccano le definizioni di acque di prima e di seconda pioggia e quella di acque di dilavamento, su cui la stessa normativa statale ha demandato alla disciplina regionale/provinciale ai sensi e ai fini dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

L'articolo 3 disciplina la gestione delle acque di prima pioggia che, in relazione alle attività svolte nell'ambito dei settori individuati al comma 2 dell'articolo 1, possano comportare il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che potrebbero creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In particolare, in ossequio alla prassi tecnica comunemente adottata, si propone di prevedere che le acque di prima pioggia, prima di essere sottoposte a trattamento devono essere inviate ad apposite vasche. Il suddetto trattamento deve in ogni caso avvenire entro le prime 48 ore di tempo asciutto verificatesi dall'ultimo evento meteorico, fatte salve diverse prescrizioni esplicitamente riportate nell'atto autorizzativo. Le vasche devono avere una capacità sufficiente a contenere il volume di acque di prima pioggia calcolato sulla base della superficie dell'area pavimentata scolante; inoltre esse devono essere dotate di apposito sistema che impedisca l'ulteriore afflusso di acqua al termine dell'evento di prima pioggia, o che le escluda dalla rete di canalizzazione a riempimento avvenuto, in base a quanto previsto dall'autorizzazione.

L'articolo 4 prevede la possibilità che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione – Provincia o Comune, sulla base dell'articolo 23, comma 1, del Testo unico provinciale sulla tutela

dell'ambiente dagli inquinamenti – prescrive di trattare anche le acque di seconda pioggia, in ragione del pregiudizio che le sostanze utilizzate possono arrecare all'ambiente acquatico, con conseguente dimensionamento degli eventuali sistemi di trattamento.

L'articolo 5 individua i possibili recapiti delle acque di prima e di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne e i corrispondenti valori limite che esse devono rispettare, salva la possibilità che l'autorizzazione stabilisca limiti più restrittivi in funzione del recapito finale.

Dopo avere l'articolo 6 disciplinato la materia dei controlli analitici e dei campionamenti, l'articolo 7 disciplina la situazione delle acque di lavaggio delle piazzole impermeabili adibite alle operazioni di pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto che accedono alle aziende zootecniche, in primo luogo quelle avicole per le quali la normativa comunitaria impone l'obbligo di disinfezione a fini sanitari. Tali acque – in relazione alla pericolosità delle sostanze che potrebbero essere dilavate e in ragione della difficoltà ovvero onerosità di un'efficace depurazione a monte dello scarico, nonché in considerazione della loro scarsa quantità – devono essere gestite come rifiuto. Inoltre, al fine di evitare il dilavamento di tali aree per mezzo delle acque meteoriche, si propone di prevedere la loro copertura con un sistema fisso o anche mediante sistema amovibile.

L'articolo 8 individua le fattispecie di acque meteoriche di dilavamento che sono escluse dalla disciplina. A tal fine sono indicate le acque meteoriche dilavanti piattaforme impermeabili dedicate al sistema di caricabotte, in quanto già disciplinate da norme tecniche di settore, e le acque meteoriche dilavanti impianti di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili e carburanti con cisterne di capacità inferiore a 2 metri cubi, in quanto aventi stoccaggio di dimensioni ridotte, purché l'impianto non sia già soggetto ad altra autorizzazione ambientale ai sensi della normativa vigente. Inoltre rimangono escluse le acque meteoriche di dilavamento provenienti da caditoie stradali o da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie, in quanto non riconducibili ai settori di cui al comma 2 dell'articolo 1 delle disposizioni attuative e alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, per le quali permane la competenza dei Comuni, prevista dall'art. 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque.

Infine l'articolo 9, nel dettare le disposizioni transitorie e finali considera la necessità, per quanto riguarda i tempi di adeguamento, di garantire ai soggetti interessati un periodo di tempo congruo per consentire agli operatori di predisporre la documentazione tecnica per la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, in coerenza con le allegate disposizioni attuative: si propone così di prevedere quattro anni dall'approvazione della deliberazione per ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque in oggetto degli insediamenti esistenti e per realizzare i relativi lavori di adeguamento dell'impianto, qualora necessari.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- visto l'articolo 18 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 26 gennaio 1987 (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e ai fini dell'articolo 18 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, le disposizioni per la gestione delle acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne, riportate nell'allegato a questa deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 bis, che le disposizioni di cui al punto 1 trovano applicazione a decorrere dalla data di approvazione di questa deliberazione;
3. di disporre la pubblicazione di questa deliberazione sul sito internet provinciale e sul sito dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Adunanza chiusa ad ore 14:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI COSTITUITE DA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DA ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE (ARTICOLO 18 BIS TESTO UNICO PROVINCIALE SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI)

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni attuative disciplinano le acque di prima, di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti, attinenti ai settori e alle attività di cui al comma 2, ove si effettuano le attività riportate all'articolo 18 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 26 gennaio 1987 (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

2. Sono soggetti alla disciplina di cui alla presente deliberazione i seguenti settori ed attività:

- a) industrie chimiche;
- b) produzione, trattamento e rivestimento dei metalli;
- c) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- d) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- e) produzione di pneumatici e/o attività commerciali che comportino il deposito su area scoperta degli stessi;
- f) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- g) produzione di calcestruzzo;
- h) produzione di conglomerato bituminoso;
- i) autofficine;
- j) carrozzerie;
- k) impianti di depurazione di acque reflue;
- l) impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti;
- m) centri di raccolta di veicoli destinati alla demolizione;
- n) aziende zootecniche;
- o) impianti di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili e carburanti, salvo l'esclusione di cui all'articolo 8;
- p) impianti e attività commerciali di stoccaggio, lavorazione, travaso e distribuzione di presidi sanitari e fitosanitari;
- q) impianti e attività commerciali di stoccaggio, lavorazione, travaso e distribuzione di sostanze pericolose;
- r) impianti di lavorazione di materiali inerti;
- s) fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno;
- t) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno;
- u) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
- v) trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno;
- w) stabilimenti nei quali si svolgono attività di cui alla Tabelle 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Art. 2 **Definizioni**

1. Per il corretto inquadramento delle disposizioni contenute nella presenti disposizioni attuative, si richiamano le seguenti definizioni:

- a) *acque di prima pioggia*: le acque di dilavamento corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita oppure ai primi 15 minuti dell'evento meteorico, purché preceduto in entrambi i casi da almeno 48 ore di tempo asciutto;
- b) *acque di seconda pioggia*: le acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia;
- c) *acque di lavaggio delle aree esterne*: le acque derivanti dalle operazioni di pulizia delle aree esterne, nonché le acque utilizzate per l'abbattimento di inquinanti (in particolare le polveri);
- d) *superficie scolante*: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, o comunque soggetta all'azione delle acque meteoriche, nelle quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che possono creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- e) *vasca di prima pioggia*: il manufatto adibito alla raccolta e al contenimento del volume delle acque di prima pioggia;
- f) *presidi sanitari e fitosanitari*: sostanze e prodotti chimici e/o farmaceutici impiegati a fini sanitari, inclusi quelli utilizzati in agricoltura e zootecnia;
- g) *sostanze pericolose*: le sostanze disciplinate dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, ivi comprese le sostanze tal quali di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 **Raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia**

1. Le acque di prima pioggia, prima di essere sottoposte a trattamento sono inviate ad idonee vasche capaci di contenere l'intero volume. Esse devono essere dotate di apposito sistema che impedisca l'ulteriore afflusso di acqua al termine dell'evento di prima pioggia così come definito all'articolo 2, o che le escluda dalla rete di canalizzazione a riempimento avvenuto, in base a quanto previsto dall'autorizzazione.

2. Le acque contenute nelle vasche di prima pioggia devono essere inviate a trattamento entro le prime 48 ore di tempo asciutto verificatesi dall'ultimo evento meteorico, fatte salve diverse prescrizioni esplicitamente riportate nell'atto autorizzativo.

3. Reti di convogliamento, vasche ed eventuali sistemi di trattamento devono essere mantenuti in efficienza.

Art. 4 **Acque di seconda pioggia**

1. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione determini che devono essere trattate anche le acque di seconda pioggia, i sistemi di trattamento devono essere dimensionati adottando un tempo di ritorno di almeno 10 anni. Nel caso in cui anche le acque di seconda pioggia debbano essere trattate, esse, insieme alle acque di prima pioggia, possono altresì essere convogliate direttamente presso impianti di trattamento in continuo,

senza l'obbligo di installazione di vasche di prima pioggia o altri sistemi di contenimento previsti dall'articolo 3, comma 1, fatte salve diverse prescrizioni esplicitamente riportate nell'atto autorizzativo.

Art. 5

Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima e di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. Le acque di prima e di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono recapitate:
 - a) nella rete fognaria per le acque nere: lo scarico deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche e delle eventuali prescrizioni imposte nell'atto autorizzativo e/o nei regolamenti comunali e in conformità alla tabella G, allegata al Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Resta fermo l'obbligo di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per la depurazione previsto dall'articolo 15 delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvate con deliberazione della Giunta provinciale del 12 giugno 1987, n. 5460, qualora siano superate le soglie quantitative ivi indicate;
 - b) in corso d'acqua superficiale o in rete fognaria per le acque bianche, nel rispetto dei valori limite previsti dalla tabella D del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
2. L'autorizzazione può stabilire limiti più restrittivi in funzione del recapito finale.
3. E' comunque vietato lo scarico e l'immissione diretta nelle acque sotterranee e nel suolo/sottosuolo.

Art. 6

Controlli e campionamenti

1. Gli scarichi autorizzati delle acque di prima e di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere resi accessibili per il controllo e deve essere predisposto apposito pozzetto di ispezione/campionamento, immediatamente a monte del punto di immissione del refluo nel recapito finale e comunque prima dell'eventuale confluenza del refluo con altre reti.
2. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5, gli accertamenti vengono effettuati secondo quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento. Per meglio rappresentare lo scarico, vista la discontinuità della relativa portata, il prelievo potrà essere eseguito anche con campionamento istantaneo presso il pozzetto di ispezione, purché tale scelta sia adeguatamente motivata nel verbale di campionamento.

Art. 7

Acque di lavaggio delle piazzole impermeabili adibite ad operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende zootecniche

1. Le acque di lavaggio delle piazzole impermeabili adibite alle operazioni di pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto che accedono alle aziende zootecniche sono acque reflue industriali e devono essere stoccate e smaltite come rifiuto. Tali piazzole devono essere dotate di copertura con un sistema fisso, o anche mediante sistema amovibile, che impedisca il dilavamento di tali superfici da parte delle acque meteoriche.

Art. 8 **Esclusioni**

1. Le presenti disposizioni attuative non si applicano:
 - a) alle acque meteoriche dilavanti piattaforme impermeabili dedicate al sistema di caricabotte, le quali osservano i criteri e le norme tecniche stabiliti nell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 736, successivamente modificati con deliberazione della Giunta provinciale 24 agosto 2018, n. 1560;
 - b) agli impianti di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili e carburanti con cisterne di capacità inferiore a 2 m³ a meno che l'impianto non sia già soggetto ad altra autorizzazione ambientale ai sensi della normativa vigente.
2. Resta ferma la competenza del Comune, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, in relazione alle acque meteoriche di dilavamento provenienti da caditoie stradali o da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie, in quanto non riconducibili ai settori di cui al comma 2 dell'articolo 1 di queste disposizioni attuative e alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 9 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Con riferimento alle attività esistenti alla data di approvazione di questa deliberazione che non siano adeguate alla disciplina dell'articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e a queste disposizioni, entro quattro anni dalla suddetta data deve essere ottenuta l'autorizzazione allo scarico industriale e devono essere conclusi i conseguenti interventi di adeguamento.